

ATTO COSTITUTIVO

Il Coraggio delle Donne - Associazione di Promozione Sociale - ETS

L'anno 2026 (duemilaventisei), il giorno 12 (dodici) del mese di gennaio, in San Benedetto dei Marsi (AQ), via Giacomo Leopardi n. 25, alle ore 19:00, si sono riunite le sottoscritte, le quali convengono e stipulano quanto segue.

1) Costituzione

Ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), è costituita una associazione non riconosciuta denominata: **"Il Coraggio delle Donne"**

L'Associazione richiederà l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale"; l'uso dell'acronimo "APS" nella denominazione sarà consentito nei limiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

2) Sede

L'Associazione ha sede legale in San Benedetto dei Marsi (AQ), Via Giacomo Leopardi n. 25.

3) Scopo e attività

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo le attività previste dallo Statuto approvato e allegato al presente atto.

4) Approvazione dello Statuto

I presenti approvano lo Statuto sociale composto da n. 40 articoli, che, letto e sottoscritto, si allega al presente atto sotto la lettera "A", costituendone parte integrante e sostanziale.

5) Soci fondatori

Sono soci fondatori le seguenti persone:

N.	Cognome e Nome	Nata a (prov.)	Il	Codice fiscale	Residenza (Comune, indirizzo)
1	Ottavi Lucia	Avezzano (AQ)	05/08/1981	TTVLCU81M45A 515F	San Benedetto dei Marsi, via Giacomo Leopardi n. 25
2	Cretella Emerita	Arezzo (AR)	04/05/1954	CRTMRT54E44A 390B	Firenze, via Quintino Sella n. 49

3	Tarquini Pamela	Pescina (AQ)	13/08/1976	TRQPML76M53G492H	San Benedetto dei Marsi, Strada Privata 1 n. 6
4	Sorgi Sonia	Avezzano (AQ)	16/10/1964	SRGSNO64R56A515O	Avezzano, via Cosenza n. 44
5	D'Orazio Erika	Avezzano (AQ)	10/11/1975	DRZRKE75S50A515A	San Benedetto dei Marsi, via San Cipriano n. 30/a
6	Gallotti Silvana	Pescina (AQ)	07/09/1975	GLLSVN75P47G492Q	San Benedetto dei Marsi, via Vezio Scatone n. 16
7	Poeta Teodora	Vieste (FG)	20/03/1978	PTOTDR78C60L858L	Teramo, viale F. Crucioli n. 142/a

I soci fondatori dichiarano di condividere e accettare integralmente lo Statuto.

6) Quote associative / contributo iniziale

Per le prime spese di avvio, i soci fondatori versano un contributo iniziale pari a euro 1.050,00 (millecinquanta/00) complessivi.

7) Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno, salvo diversa previsione statutaria. Il primo esercizio si chiuderà il 31/12/2026.

8) Nomina degli organi sociali (prime cariche)

In conformità allo Statuto, i soci fondatori nominano, per il primo mandato, i seguenti organi:

Consiglio Direttivo (n. 7 membri)

Presidente: Ottavi Lucia (CF: TTVLCU81M45A515F)

Vicepresidente: Cretella Emerita

Segretario: Sorgi Sonia

Tesoriere: D'Orazio Erika

Consigliere: Tarquini Pamela

Consigliere: Gallotti Silvana

Consigliere: Poeta Teodora

Gli incaricati dichiarano di accettare l'incarico.

Organo di controllo / Organo di revisione (se previsto)

Non nominato perché non ricorrono i presupposti di legge e/o di Statuto.

9) Poteri e adempimenti iniziali

La Presidente è autorizzata a compiere tutti gli adempimenti necessari per l'avvio dell'Associazione, ivi inclusi: richiesta del codice fiscale, registrazione dell'atto e dello Statuto ove dovuta, apertura di un conto corrente intestato all'Associazione, nonché presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS.

10) Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente atto e dallo Statuto si applicano le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Benedetto dei Marsi, 12 gennaio 2026

Firme dei soci fondatori

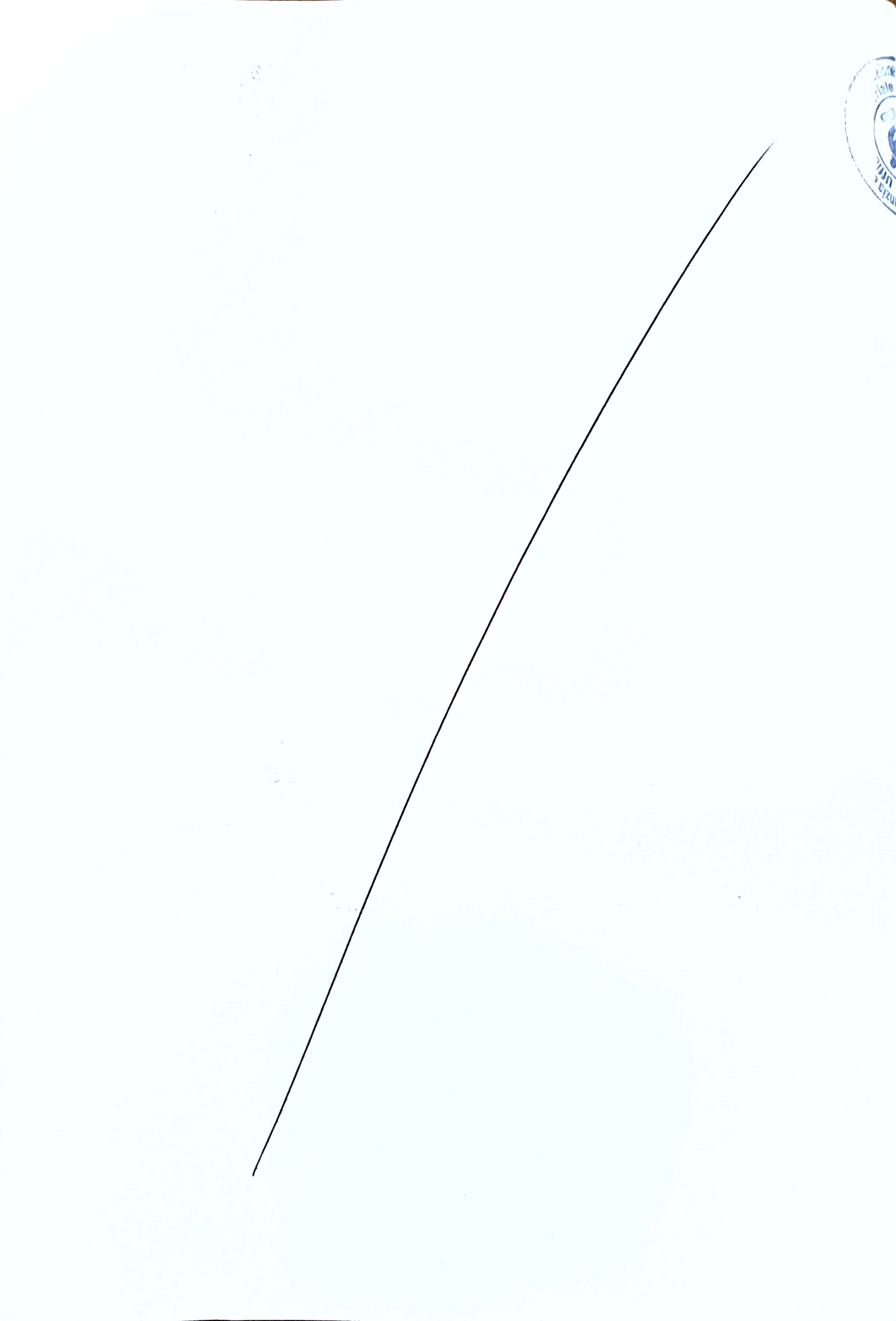
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di L'Aquila
Ufficio Territoriale di Avezzano
Registrato il 30 GEN. 2026
Serie 3° N. 50
Esatte € 200,00
ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
IL FUNZIONARIO
Daniele Maccallini

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di Avezzano

Allegato "A": Statuto dell'Associazione (n. 40 articoli), sottoscritto in calce.

Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di Avezzano







STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

IL CORAGGIO DELLE DONNE APS - ETS

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi degli articoli 4, 35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata Il Coraggio delle Donne – APS - ETS".
2. L'Associazione è una associazione di promozione sociale (APS) ed Ente del Terzo Settore (ETS) e richiederà l'iscrizione nella sezione "associazioni di promozione sociale" del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
3. L'acronimo APS e la denominazione di Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se e fintanto che l'Associazione è iscritta nella sezione APS del RUNTS.
4. L'Associazione ha sede in in San Benedetto dei Marsi (AQ), Via Giacomo Leopardi n. 25 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo diversa previsione di legge, ma richiede l'annotazione nel libro verbali del Consiglio Direttivo e la comunicazione agli uffici competenti.
5. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Normativa applicabile

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), delle relative norme di attuazione, della legge regionale applicabile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea può deliberare eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 – Scopi e finalità

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.
2. In particolare, l'Associazione persegue i seguenti scopi:
 a) Riduzione della differenza di genere e contrasto alla violenza maschile contro le donne. L'Associazione riconosce che la violenza maschile contro le donne affonda le proprie radici nella disparità di potere tra i sessi e costituisce una violazione dei diritti umani, come affermato dalla Convenzione di Istanbul (L. 77/2013). Opera quindi per promuovere il pensiero della differenza di genere e della pratica della differenza sessuale.

b) Promozione della soggettività femminile e dell'integrazione socio-economica delle donne. L'Associazione promuove la valorizzazione e il rafforzamento della soggettività femminile, favorendo il pieno riconoscimento dei diritti e l'integrazione sociale, culturale, economica e lavorativa delle donne, con particolare attenzione alle donne in condizioni di vulnerabilità, incluse le donne detenute ed ex detenute.

L'Associazione opera altresì per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere in tutte le sue forme, con attenzione alle donne e ai minori, in ambito familiare e non.

c) Tutela e promozione del benessere dei minori. L'Associazione intende tutelare e promuovere il benessere dei minori, inclusi quelli in condizioni di disagio o vulnerabilità, in tutti gli ambiti della vita sociale, educativa, culturale e sportiva.

d) Promozione della ricerca scientifica e del miglioramento degli ambienti di vita delle persone in stato di bisogno. L'Associazione sostiene iniziative che favoriscano la ricerca, l'innovazione e il miglioramento delle condizioni di vita delle persone fragili o in situazioni di necessità.

e) Tutela dei diritti e del benessere psicofisico delle persone fragili. L'Associazione promuove ogni iniziativa volta alla tutela dei diritti fondamentali, della salute e del benessere psicofisico delle persone che versano in condizioni di fragilità.

Art. 4 – Attività

1. L'Associazione, in coerenza con le finalità sopra indicate, opera perseguendo in via prevalente la riduzione della disparità di genere e la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne, con particolare attenzione alla tutela dei minori e delle persone fragili

2. A tal fine l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 - promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici delle persone, sostenendo azioni volte alla parità e alle pari opportunità, nonché iniziative di mutuo aiuto;
 - diffondere la cultura della legalità, della pace, della non violenza e del rispetto delle differenze;
 - offrire ascolto e consulenza di primo livello (legale, psicologica, sociale e/o pedagogica) a favore di persone in situazioni di disagio;
 - Istituire, organizzare e gestire un Centro Antiviolenza rivolto a donne vittime di violenza e/o discriminazione e, più in generale, a persone in condizione di particolare fragilità, finalizzato all'accoglienza, all'ascolto e al supporto psicologico, legale e sociale, nonché alla definizione di percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, garantendo anonimato e riservatezza, anche a tutela dei figli delle donne accolte;

- organizzare iniziative di formazione, eventi culturali, sociali e di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne, sia all'interno che all'esterno del contesto familiare, e sulle tematiche legate all'universo femminile;
- promuovere convegni, seminari, dibattiti, campagne di sensibilizzazione e progetti nelle scuole di ogni ordine e grado;
- sviluppare e realizzare progetti di prevenzione e sensibilizzazione sui temi della violenza di genere, del bullismo e del cyberbullismo, dell'educazione emotiva e dell'educazione al rispetto, rivolti alla popolazione in generale e, in particolare, alle donne in condizioni di vulnerabilità, incluse le donne detenute ed ex detenute, anche in contesti educativi, sociali e istituzionali;
- promuovere e gestire attività di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione rivolte a soggetti pubblici e privati (es. operatori socio-sanitari, insegnanti, forze dell'ordine, volontari, ecc.);
- favorire l'aggregazione sociale, in particolare delle donne, dei giovani, dei minori, delle persone fragili, tramite iniziative culturali, ricreative e sportive di interesse sociale;
- promuovere studi, ricerche, indagini e pubblicazioni inerenti alle finalità associative;
- instaurare rapporti di collaborazione, convenzioni e reti con enti pubblici e privati, altri ETS e associazioni anche a livello locale, regionale, nazionale e internazionale;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche, sportive o ricreative di interesse sociale, incluse produzioni e rappresentazioni teatrali, iniziative editoriali, campagne di comunicazione e uso di social media;
- promuovere, organizzare e attuare interventi di assistenza sanitaria, psicologica e sociale a favore di persone in condizione di fragilità o bisogno, anche tramite raccolta fondi e donazioni.

3. Per lo svolgimento delle attività sopraindicate, l'Associazione potrà avvalersi di strumenti di comunicazione online (sito web, blog, social network, newsletter, ecc.) e della collaborazione di socie/i volontari, operatori, consulenti, professionisti ed altri soggetti adeguatamente formati sui temi di interesse.
4. L'Associazione non prevede limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura nell'ammissione delle persone associate.
5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente. La loro individuazione è rimessa all'organo di amministrazione.

6. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.
7. In occasione di feste, mostre, celebrazioni o campagne di sensibilizzazione, l'Associazione può svolgere attività di raccolta, selezione e vendita di beni in diretta attuazione degli scopi istituzionali.
8. L'Associazione può attuare progetti di recupero di cibo e di beni di prima necessità per distribuirli a persone in difficoltà, nel rispetto della normativa in materia di contrasto allo spreco.
9. L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.
10. L'Associazione potrà aderire a reti associative di cui all'art. 41 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. Può avvalersi dell'attività di lavoratori dipendenti e di volontari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36 del Codice del Terzo Settore.
11. É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 – Durata e scioglimento anticipato

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. L'Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria delle persone associate secondo quanto previsto dal presente statuto.

SOCI

Art. 6 – Persone associate

1. Possono essere persone associate tutte le persone fisiche e gli enti che condividono le finalità dell'Associazione e ne accettano lo statuto.
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato/a.
3. Le domande presentate da minorenni devono essere sottoscritte da chi esercita la responsabilità genitoriale, che rappresenta il minore nei rapporti con l'Associazione.

Art. 7 – Enti collettivi

1. Possono essere soci anche altri Enti del Terzo Settore nonché associazioni, comitati, fondazioni o altri enti privi di scopo di lucro che condividano le finalità dell'Associazione.
2. L'ammissione degli enti collettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste per gli altri soci. Ogni ente collettivo nomina un proprio rappresentante.

3. In conformità all'art. 35 del D.Lgs. 117/2017, la componente degli enti collettivi non può superare il 30% del totale dei soci, assicurando che almeno il 70% della base sociale sia costituita da persone fisiche.
4. Gli enti collettivi sono tenuti al versamento della quota associativa nelle forme e nei limiti stabiliti dall'Assemblea.

Art. 8 – Diritti delle persone associate

1. Tutte le persone associate hanno diritto di:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
 - intervenire all'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti;
 - godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi sociali, se maggiorenni.
2. Le persone associate minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo come meglio specificato all'art. 16.

Art. 9 – Doveri delle persone associate

1. Le persone associate hanno l'obbligo di:
 - osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - rispettare le decisioni degli organi associativi;
 - versare le quote associative stabilite dall'Assemblea.
2. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per:
 - dimissioni volontarie;
 - espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - decesso.
2. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
3. L'espulsione è prevista quando il socio:
 - non ottempera alle disposizioni del presente statuto o degli eventuali regolamenti;
 - si rende moroso nel pagamento della quota associativa;

- pone in essere comportamenti che arrecano danno materiale o d'immagine all'Associazione.

4. Il provvedimento di espulsione, deliberato a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, è comunicato per iscritto all'interessato, che può presentare ricorso entro 30 giorni. Il ricorso è deciso dalla prima Assemblea utile.

Art. 11 – Rapporti patrimoniali

1. La perdita della qualifica di socio, per qualsiasi motivo, non dà diritto alla restituzione delle quote o dei contributi versati.

Art. 12 – Successione degli eredi

1. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del D. Lgs 117/2017;
5. l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del D. Lgs 117/2017.

Art. 14 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci in regola con l'iscrizione e il pagamento delle quote associative.
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.
2. L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno 2/3 dei soci.
3. La convocazione deve essere effettuata almeno 3 giorni prima della data fissata, mediante e-mail o lettera cartacea contenente giorno, ora, luogo/piattaforma e ordine del giorno, con

4. Le riunioni possono svolgersi in presenza, da remoto o in forma "mista".

Art. 16 – Partecipazione e diritto di voto

1. Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutte le persone associate maggiorenni in regola con il pagamento delle quote.
2. È ammessa la partecipazione per delega scritta conferita esclusivamente ad altro socio. Ogni socio può ricevere al massimo n. 3 deleghe
3. I soci minorenni e chi esercita la responsabilità genitoriale hanno diritto di ricevere la convocazione e di assistere all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto né di parola salvo diversa previsione regolamentare.

Art. 17 – Competenze dell'Assemblea

In sede **ordinaria**, l'Assemblea:

1. approva il rendiconto economico-finanziario annuale;
2. elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo e ne determina il numero dei componenti;
3. delibera sulle linee generali del programma di attività;
4. delibera su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione iscritto all'ordine del giorno.

In sede **straordinaria**, l'Assemblea:

1. delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
2. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
3. delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario iscritto all'ordine del giorno.

Art. 18 – Validità delle sedute e delle deliberazioni (assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza (anche per delega) della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.
2. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
3. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza del 50% più uno dei voti espressi dai presenti.
4. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 19 – Assemblea straordinaria

1. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20 – Verbali

1. Tutte le deliberazioni assembleari e i rendiconti sono trascritti nel libro dei verbali dell'Assemblea.
2. I verbali sono messi a disposizione dei soci presso la sede sociale e/o con pubblicazione in area riservata per almeno 15 giorni dopo l'approvazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

Art. 21 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea.
2. È composto da 7 membri, incluso il Presidente.
3. I consiglieri restano in carica **5 anni** e sono rieleggibili. Gli incarichi sono a titolo gratuito.
4. In caso di dimissioni di un consigliere, subentra il primo dei non eletti, se presente; in mancanza, l'Assemblea provvede alla sostituzione.
5. All'interno del Consiglio Direttivo sono nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere.

Art. 22 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari alla gestione dell'Associazione;
2. attua le deliberazioni dell'Assemblea;
3. predispone il rendiconto economico-finanziario annuale e la relazione sulle attività svolte;
4. predispone il programma annuale di attività;
5. delibera sull'ammissione dei nuovi soci e sui provvedimenti disciplinari;
6. determina l'ammontare delle quote associative;
7. nomina eventuali responsabili di specifici settori di attività o delegati per particolari funzioni;
8. propone eventuali regolamenti interni;
9. compie ogni ulteriore atto ad esso attribuito dallo statuto.

Art. 23 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che il Presidente o la maggioranza dei consiglieri lo ritengano necessario.
2. La convocazione avviene con avviso scritto (anche via e-mail) contenente ordine del giorno, data, orario e luogo/piattaforma, inviato almeno 3 giorni prima.
3. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo, dura in carica 5 anni ed è rieleggibile.
3. Convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e sovrintende al buon andamento dell'Associazione.
4. Nei casi di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 25 – Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

Art. 26 – Decadenza del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissioni contestuali della metà più uno dei suoi componenti.
2. In tal caso, il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente o il consigliere più anziano di età convoca l'Assemblea straordinaria entro 15 giorni per il rinnovo delle cariche, curando l'ordinaria amministrazione sino alla nuova elezione.

SEGRETARIO, TESORIERE E LIBRI SOCIALI

Art. 27 – Segretario

1. Il Segretario:
 - redige e conserva i verbali degli organi sociali;
 - cura la tenuta dei libri sociali;
 - gestisce la corrispondenza;
 - esegue gli adempimenti deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Tesoriere

1. Il Tesoriere:
 - cura la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
 - redige le scritture contabili;
 - provvede agli adempimenti fiscali e contributivi;
 - predispone, in collaborazione con il Consiglio Direttivo, il rendiconto economico-finanziario;
 - effettua gli incassi e i pagamenti deliberati dagli organi competenti.

Art. 29 – Cumulo delle cariche

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona.
2. In caso di temporaneo impedimento o cessazione dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alle necessarie sostituzioni anche in via temporanea.

Art. 30 – Libri sociali

1. L'Associazione tiene obbligatoriamente:
 - il Libro Soci;
 - il Libro dei verbali dell'Assemblea;
 - il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.
2. Possono essere istituiti ulteriori libri ritenuti utili al funzionamento dell'Associazione.
3. I libri sociali sono conservati presso la sede dell'Associazione e sono consultabili dai soci che ne facciano motivata richiesta.

Art. 31 - Organo Di Controllo E Organo Di Revisione

1. L'Organo di controllo e l'Organo di Revisione sono costituiti ed operano secondo quanto previsto dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 03/07/2017, n.117. I componenti di tali organi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea dei soci.
3. I membri dell'Organo di controllo e di revisione partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei soci e rimangono in carica quattro anni.

VOLONTARI, LAVORATORI E PROFESSIONISTI

Art. 32 – Volontari

1. I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività è personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro nemmeno indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo. Sono ammessi solo rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo i limiti e le modalità determinate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo retribuito con l'Associazione.

Art. 33 – Lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte di propri soci, esclusivamente quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto dei limiti e dei principi di cui al D.Lgs. 117/2017.

Art. 34 – Prestazioni professionali e conflitto di interessi

1. Possono essere soci dell'Associazione anche professionisti di qualunque categoria.
2. I soci e i componenti degli organi sociali possono svolgere attività di volontariato a favore dell'Associazione senza diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate.
3. Essi possono svolgere attività professionali retribuite per l'Associazione solo se preventivamente autorizzati dal Consiglio Direttivo con apposita delibera che indichi natura dell'incarico, compenso e motivazione dell'affidamento.
4. Il soggetto interessato all'incarico deve astenersi dalla discussione e votazione sulla relativa delibera, con annotazione nel verbale.
5. Le prestazioni professionali sono remunerate secondo i parametri vigenti e fatturate nel rispetto della normativa fiscale.
6. È vietato utilizzare l'appartenenza all'Associazione per procurarsi clienti o svolgere attività di promozione professionale in conflitto con le finalità non lucrative dell'ente.
7. In caso di violazione, il Consiglio Direttivo può adottare provvedimenti disciplinari, incluso richiamo o sospensione, fatti salvi ulteriori provvedimenti statutari.

PATRIMONIO, ENTRATE E RENDICONTAZIONE

Art. 35 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - beni mobili e immobili di proprietà;
 - quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari dei soci;
 - contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
 - proventi derivanti da attività di interesse generale, da attività diverse secondarie e strumentali, nonché da attività di raccolta fondi e da eventuali attività commerciali svolte nei limiti di legge.

Art. 36 – Divieto di distribuzione degli utili

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.
2. Gli utili o avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale e a quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 37 – Esercizio finanziario e rendiconto

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il rendiconto deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, distinguendo, ove richiesto dalla normativa, tra attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi.
4. Per ogni raccolta pubblica di fondi svolta in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, è redatto apposito rendiconto, anche a mezzo di relazione illustrativa, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

SCIOGLIMENTO E NORME FINALI

Art. 38 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, con le maggioranze previste dal presente statuto e dalla legge.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa vigente, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 39 – Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e l'Associazione o i suoi organi, in merito all'interpretazione o applicazione del presente statuto, e che non rientri tra quelle inderogabilmente riservate all'autorità giudiziaria, è demandata a un collegio di tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna parte contendente e il terzo nominato dai due arbitri così designati.

2. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, la nomina è affidata al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 40 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano il D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., il codice civile e le altre norme vigenti in materia.

2. Il presente statuto è stato approvato dai soci fondatori in data **12/01/2026** e entrerà in vigore dalla data di iscrizione dell'Associazione nella sezione APS del RUNTS, ovvero dalla data dell'atto costitutivo se già in possesso della qualifica di ETS secondo la normativa transitoria.




Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila
Ufficio territoriale di Avezzano